

RACC.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) AI SENSI DELL’ART. 57 D.LGS. 36/2023, DESTINATO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA - SEDE DISTACCATA DI AREZZO. DURATA 24 MESI - CIG N. A02097C880

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 16 (sedici) del mese di Aprile

fra

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (di seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), codice fiscale n. 94164020482, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a _____ domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Servizi Ristorazione e Residenze dell’Azienda competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 82/23 del 19/06/2023, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

e

- VIVENDA SPA (in seguito per brevità indicata come “Società”), con sede legale in Roma (RM), Viale Francesco Antolisei n. 25 - Codice fiscale:

iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata dal Sig. Giorgio Federici, nato _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura camerale 15/04/2024 conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con Determina a contrarre n. 671/23 del 26/10/2023, è stata avviata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023, una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l'affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE DAL LUNEDI' AL VENERDI' CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) AI SENSI DELL'ART. 57 D.LGS. 36/2023 DESTINATO AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA - SEDE DISTACCATA DI AREZZO. DURATA 24 MESI, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità-prezzo;

- che con la suddetta Determina sono stati approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale, la Lettera di invito/Disciplinare di gara, lo schema di contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Provvedimento n. 4/24 del 17/01/2024 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara;

	- che con Determina n. 19/24 del 16/01/2024 è stato approvato l'elenco degli ammessi alla procedura di gara;	
	- che con Determina n. 187/24 del 26/03/2024 si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i verbali n. 9/01/24 Repertorio n. 766 Raccolta n. 2000, 6/02/24 Repertorio n. 768 Raccolta n. 2005, 6/02/24 Raccolta n. 2006, 13/02/24 Repertorio n. 770 Raccolta n. 2008 delle operazioni, e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP all'Operatore economico VIVENDA SPA la procedura di cui trattasi;	
	- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;	
	- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 94 - 95 del D. Lgs 36/23 e degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. 0004123 del 7/03/24 ;	
	- che l'aggiudicazione predetta risulta efficace;	
	- che ai fini delle verifiche antimafia ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (T.U. Leggi Antimafia) nonché ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione	
		3

	mafiosa, di cui all'articolo 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.	
	190", pubblicato sulla GU Serie Generale n.164 del 15-7-2013 come	
	modificato dal Decreto legge 08/04/2020 n.23 convertito dalla legge	
	05/06/2020, n.40 la Società VIVENDA SPA risulta iscritta nella c.d. "White	
	List" della Prefettura di Roma dal 18/12/2022 con provvedimento n.	
	467348/2022 e che è stata acquisita agli atti la certificazione attestante la	
	richiesta di rinnovo di iscrizione in tale registro ad oggi in corso;	
	- che il presente contratto, in caso di sopravvenienza di un provvedimento	
	definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di	
	cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di	
	cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta	
	sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del	
	Titolo IV della Parte V del p Libro II del Codice è soggetto alla risoluzione	
	<i>ipso iure</i> di cui all'art. 122, c. 2 Codice contratti pubblici;	
	- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi	
	assunti con il presente contratto;	
	- che si è stabilito di addivenire oggi 16/04/2024 alla stipula del presente	
	contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma	
	digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli	
	effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano	
	quanto segue:	
	ART. 1 OGGETTO	
		4

	L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona
	del Dirigente ad interim Dr. Enrico Carpitelli affida alla Società VIVENDA
	SPA che nella persona del Sig. Giorgio Federici accetta e si obbliga a
	realizzare il Servizio di ristorazione con applicazione dei criteri ambientali
	minimi ex art. 57 del D.Lgs. 36/23 per gli studenti universitari
	frequentanti l'Università degli Studi di Siena, sede distaccata di Arezzo.
	Il servizio si svolgerà mediante autonoma organizzazione, presso i locali
	messi a disposizione dall'Operatore aggiudicatario ed aventi le
	caratteristiche di cui agli atti di gara, posti in Arezzo (AR), Parco del
	Pionta presso i locali cd. ex Segreterie studenti.
	La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di
	quanto previsto:
	- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato o CSA)
	che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al
	presente contratto quale "Allegato A", facendone parte integrante e
	sostanziale;
	- nell'Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara
	sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e
	sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegata
	allo stesso;
	- nell'Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla
	Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano
	parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non
	materialmente allegati alla stesso.
	ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
	5

Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha durata di 24 (ventiquattro) mesi salvo quanto previsto, in caso di raggiungimento dell'importo massimo, dal successivo art. 3.

ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 241.288,38 (euro duecentoquarantunomiladuecentoottantotto/38), oltre IVA nei termini di legge.

L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo sopra indicato in quanto corrisponderà alla Società l'importo relativo agli effettivi pasti fruiti dagli utenti aventi diritto in base al prezzo del pasto di Euro 5,74 (euro cinque/74) IVA esclusa per pasto intero, convenzionale equivalente e da asporto risultante dal Dettaglio economico presentato in sede di gara e conservato in atti. Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine dell'effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e descritte nell'Offerta tecnica dell'Operatore economico. Non è stato redatto il DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza), non essendo presenti in ragione della tipologia del servizio rischi da interferenze (servizio eseguito in luoghi non

	nella disponibilità della Stazione Appaltante). Non sono, quindi, previsti	
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	
	ART. 4 MODIFICA DI CONTRATTO	
	In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si	
	applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/23.	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
	diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo	
	del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle	
	stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120 del	
	medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.	
	ART. 5 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
	Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere	
	trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la	
	PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella	
	dell'aggiudicatario: vivendaspa@pec.it.	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
	l'intera durata contrattuale.	
	ART.6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il	
	Responsabile unico di progetto (RUP), con il supporto del Direttore	
	dell'esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione	
	(servizio) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto	
	delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi	
	richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di	
	regolare esecuzione di cui al successivo art. 8.	
		7

	Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente
	menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. A02097C880,
	l'indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce,
	l'indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione
	dell'Azienda. Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il
	Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno
	pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo
	le relative specifiche tecniche:
	• Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD;
	Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI,
	secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013
	"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
	fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG A02097C880.
	La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai
	sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito
	con modifiche nella Legge 23 giugno 2017, n. 96 e le fatture trasmesse
	esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura
	IVA "Scissione dei pagamenti".
	Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6, del
	D.Lgs. 36/23, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza
	contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo
	relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto
	di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale
	decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli
	effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.
	8

	Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare	
	nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di	
	prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad	
	allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi	
	descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base	
	imponibile oggetto di liquidazione finale.	
	I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma	
	2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di	
	fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra,	
	dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto	
	per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
	ricevimento della stessa.	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Azienda procederà ad acquisire,	
	ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/23, il documento unico di	
	regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in	
	ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi	
	assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei	
	dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale	
	documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i	
	pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa	
	in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni	
	lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30	
	(trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta	
	del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi	
	moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di	
		9

	sospensione dei termini.	
	Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva,	
	l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le	
	irregolarità eventualmente riscontrate.	
	Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/23, in caso di ottenimento	
	da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che	
	segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti	
	impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene	
	dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il	
	pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il	
	documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli	
	enti previdenziali e assicurativi.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di	
	subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/23, impiegato	
	nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto	
	previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/23.	
	La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve	
	essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il	
	relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4,	
	comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni,	
	compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della	
	permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società ai	
	sensi dell'art. 11 del D.Lgs. D.Lgs. 36/23, previste nel presente contratto	
		10

per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso MPS AGENZIA VIA PEDICINO ROMA, con codice IBAN [REDACTED] o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Giorgio Federici esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente

	contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
	della L. 13/8/2010 n. 136.
	La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del
	subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
	136/2010.
	La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla
	Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria
	controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto,
	l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG A02097C880. Nel
	documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono
	riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via
	non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità
	delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati
	dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali
	variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati
	ad operare sugli stessi.
	ART. 8 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE – VERIFICA DI
	CONFORMITÀ
	La Sig.ra Mafalda Viviano, dipendente aziendale, è nominata Direttore
	dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/23.
	Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 33 del
	Capitolato. Il presente appalto è soggetto, ai sensi dell'art. 50, co. 7 del
	12

	D.Lgs. 36/2023, a verifica di regolare esecuzione, mediante rilascio di	
	apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del Servizio, in	
	termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e	
	qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e	
	delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso	
	dal RUP sulla scorta delle verifiche eseguite dal Direttore dell'esecuzione	
	in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti entro 3 (tre) mesi	
	dalla conclusione del contratto.	
	ART. 9 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL	
	CONTRATTO	
	Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto	
	richiesta in sede di offerta.	
	La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione	
	delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art.	
	119 del D.Lgs. 36/23, a comunicare all'Azienda il nome del sub-	
	contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio affidato, nonché	
	ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii..	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della	
	cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO	
	La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12 del	
	D.Lgs. 36/23, dell'allegato II.14 al Codice e dalla Legge 21.02.1991, n.	
	52.	
	La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente	
		13

	dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale
	ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali
	pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o
	con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con
	l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: A02097C880.
	L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente
	contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o
	postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve
	essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
	notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del
	credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al
	precedente articolo 5. Non sono ammesse forme di delegazione dei
	pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.
	ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
	La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con
	la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del
	buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
	La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva,
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
	sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente
	normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
	La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti
	occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e
	retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali
	di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
	14

	per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la
	prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il dirigente
	responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può
	sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a
	quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.
	Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né
	ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto,
	la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose,
	tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e
	collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale
	responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Amministrazione da ogni
	responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di
	proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.
	ART. 12 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
	COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
	La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento
	dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di Consiglio del
	Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto,
	sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale, si impegna ad
	osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi
	titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto
	compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.
	La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di
	Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne
	copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare
	15

all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del D.U.V.R.I. La Ditta è tenuta al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, saranno applicate dalla Stazione appaltante le seguenti penalità:

- € 1.000,00 per ogni giorno di mancata apertura;
- € 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica e che costituisce oggetto contrattuale, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc;
- € 400,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'articolo 8 del Capitolato;
- € 300,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 11 e ss. Del Capitolato;
- € 300,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
- € 250,00 per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù o per mancato rispetto del minimo richiesto o di quanto dichiarato in sede di

	offerta relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);	
	• € 300,00 per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto	
	dell'organizzazione offerta in sede di gara, con riguardo all'organico	
	presente e alle modalità organizzative e di gestione del servizio;	
	• € 250,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui	
	all'articolo 4 del Capitolato oltre alla rivalsa dell'Azienda stessa per	
	l'eventuale danno economico procuratole;	
	• € 200,00 per ogni caso di mancato rispetto del menù;	
	• € 150,00 per accertato utilizzo improprio dell'hardware e software messi	
	a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio;	
	• € 50,00 per ogni intervento di ripristino dell'hardware e/o del software	
	messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni	
	eventualmente arrecati ai beni suddetti.	
	In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali sarà	
	applicata a carico dell'Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8	
	per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili	
	all'Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.	
	Prima di applicare la penale, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore l'avvio	
	del procedimento tramite PEC; l'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni potrà	
	inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste ultime non vengano	
	accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze	
	dell'Aggiudicatario, operando detrazioni sulle fatture emesse o, solo in	
	assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui all'articolo	
	seguinte che dovrà essere reintegrata senza bisogno di ulteriore diffida.	
		17

	relative grammature offerte dall'Operatore economico aggiudicatario;	
	h) violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al presente contratto, al	
	Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica presentata	
	dall'Aggiudicatario in sede di gara;	
	i) casi accertati di tossinfezioni alimentare;	
	j) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale	
	dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;	
	k) utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;	
	l) interruzione non motivata del servizio;	
	m) cessione del contratto a terzi;	
	n) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;	
	o) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative	
	legate alla legislazione antimafia, compresa la perdita delle licenze e	
	autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;	
	p) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al	
	presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero	
	con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non	
	esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;	
	q) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;	
	r) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo	
	dell'appalto;	
	s) in tutti casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.	
	In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le	
	prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo	
		19

	diritto dal risarcimento dei maggiori danni.	
	Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto	
	immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di PEC, di	
	volersi avvalere della clausola risolutiva.	
	A seguito della risoluzione del contratto l'Aggiudicatario incorre nella	
	perdita della cauzione di cui all'articolo seguente che resta incamerata	
	dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo	
	contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le	
	circostanze che possono verificarsi.	
	L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione	
	intimata a mezzo PEC.	
	ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha	
	costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.	
	2024/50/2690739 del 3/04/24 con la quale REALE MUTUA ASS.NI si	
	costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse della Società	
	stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 16.891,00 (euro	
	sedicimilaottocentonovantuno/00). L'importo della cauzione ai sensi	
	comma 8 art. 106 del Codice è stato ridotto del 30 % per il possesso ai	
	sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI	
	CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme	
	alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 presentata in copia e	
	conservata agli atti.	
	L'atto suddetto di cauzione munito di firme digitali è conservato in	
	originale agli atti dell'Ufficio.	
		20

<p>La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è</p>	
<p>progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 106, del</p>	
<p>D.Lgs. 36/23, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite</p>	
<p>massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.</p>	
<p>L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è</p>	
<p>svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di</p>	
<p>tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA</p>	
<p>L'Appaltatore è obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i</p>	
<p>danni, sia diretti che indiretti infortuni o altro che possono comunque e a</p>	
<p>chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio</p>	
<p>oggetto del presente contratto. In osservanza a quanto previsto dall'art.</p>	
<p>35 del Capitolato, la Società ha presentato copia conforme del 4/04/2024</p>	
<p>della polizza di assicurazione n. 249442113 del 1/01/2008 rilasciata da</p>	
<p>GENERALI ITALIA S.p.A. con un massimale unico non inferiore a Euro</p>	
<p>500.000,00 per anno assicurativo e per sinistro a copertura del rischio</p>	
<p>derivante dall'esecuzione del presente appalto.</p>	
<p>La società è tenuta a dimostrare, entro il giorno 2 del mese di aprile di</p>	
<p>ogni anno di vigenza contrattuale, la permanenza della copertura</p>	
<p>assicurativa. Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture</p>	
<p>assicurative sopra indicate, la Società è tenuta a darne immediata</p>	
<p>comunicazione all'Azienda.</p>	
<p>L'esistenza di tale polizza non libera comunque la società dalle proprie</p>	
<p>responsabilità.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 17 PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO</p>	
<p></p>	<p style="text-align: right;">21</p>

DELL'APPALTO

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione del servizio con personale ad essa dipendente, idoneo ed adeguato quantitativamente alle necessità connesse con la gestione e l'esercizio della mensa, secondo quanto esplicitamente previsto all'art. 18 del Capitolato e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

ART. 18 LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR con apposito atto di nomina

	allegato (All. B). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli	
	obblighi e alle istruzioni impartite dall'Azienda e alle eventuali ulteriori	
	direttive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la	
	protezione e la sicurezza dei dati personali.	
	L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al	
	presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto	
	eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità	
	diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e	
	specificatamente autorizzate dal Titolare. La durata della nomina avrà	
	validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal	
	Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. Resta	
	inteso che, in caso di inosservanza da parte del Prestatore di Servizio di	
	uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente	
	articolo e nell'Allegato, l'Azienda potrà dichiarare risolto automaticamente	
	di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando	
	che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero	
	derivarne all'Azienda e/o a terzi.	
	ART. 20 RECESSO	
	L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo	
	ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/23, previa formale comunicazione	
	all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni, previo	
	pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle	
	somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore	
	Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o	
		23

	indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.	
	1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal	
	contratto.	
	L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui	
	all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le	
	modalità ivi previste.	
	L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto	
	qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L.	
	7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o	
	accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più	
	vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la	
	facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte	
	dell'Appaltatore medesimo.	
	ART. 21 REVISIONE PREZZI	
	Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di	
	durata del contratto; a partire dalla seconda annualità contrattuale è	
	ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di	
	natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio,	
	in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo	
	complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione	
	stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini della misurazione della variazione di cui sopra si assumono i dati	
	dell'indice ISTAT dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI)	
	rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.	
	La parte nel cui interesse si è determinata la variazione nei termini idonei	
		24

	a giustificare la revisione dei prezzi deve avanzare alla controparte	
	richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo	
	anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di	
	decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina	
	l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento	
	amministrativo si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del	
	caso.	
	ART. 22 AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL	
	CONTRATTO	
	In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato	
	preventivo pronunciata a carico dell'Appaltatore, oppure di risoluzione del	
	contratto ai sensi dell'articolo 31 del Capitolato o di recesso dal contratto	
	ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e	
	delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre	
	2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del	
	contratto l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e	
	azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo	
	124 D.Lgs. 36/2023 cui si rinvia.	
	ART. 23 SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto	
	disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di	
	registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il	
	presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di	
	cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990. L'imposta di bollo ai	
		25

	sensi della Tabella A dell'Allegato I.4 al Codice è pari ad Euro 120,00
	(euro centoventi/00) ed è assolta in modo virtuale - circolare Agenzia
	delle entrate numero 22/E del 28 luglio 2023.
	ART. 24 NORME DI RINVIO
	Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano
	le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in
	particolare le norme
	contenute:
	- nel D.Lgs. 36/23 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
	1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia
	di contratti pubblici;
	- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative
	disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche
	e integrazioni, per le parti compatibili;
	- nel "Regolamento di attuazione" della L.R.T. 38/2007 approvato con
	decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e
	successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
	ART. 25 FORO COMPETENTE
	Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al
	presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il
	Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
	ART. 26 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig.
	Giorgio federici dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui
	agli articoli: - 3 Corrispettivo contrattuale; - 4 Modifica di contratto; - 6
	26

Fatturazione e pagamenti; - 11 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore;	
- 14 Penali e Risoluzione del contratto; - 20 Recesso ; - 25 Foro competente.	

Letto, firmato e sottoscritto	
-------------------------------	--